



COMUNE DI TERNI
Direzione Welfare

Allegato 3
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Sistema dei Servizi di contrasto alla violenza di genere della Zona Sociale n. 10

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONI

ART. 2- RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 3 – OGGETTO

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E FINALITA’

ART. 5 — DESTINATARI E SEDI DEL SERVIZIO

ART. 6 IMPORTO DEL SERVIZIO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO ZIO

ART. 7 – METODOLOGIA, PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 8 – FORME E STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

ART. 9- FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE, QUALIFICA DEL PERSONALE E SOSTITUZIONI

ART. 10– VOLONTARIATO, TIROCINI E STAGE

ART. 11 - FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 13 - INIZIO DEL SERVIZIO

ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AGGIUDICATARIO

ART 15 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E SCIOPERO

ART 16 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

ART. 19 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

ART. 20 - PENALI

ART. 21 - RECESSO

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 23 – GARANZIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI

ART. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 26 – REVISIONE PREZZI

ART. 27 – CLAUSOLA SOCIALE

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 29 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ART. 30 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

ART. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ART. 32 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 33 – CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 34 - NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato:

- a) per “Amministrazione Comunale”, “Comune”, “Ente”, “Amministrazione Aggiudicatrice”, si intende il Comune di Terni, che affida i servizi di cui all’ art. 3 del presente Capitolato;
- b) per “Soggetto aggiudicatario”, “Aggiudicatario”, per “Ditta Aggiudicataria “, “Ditta” “Prestatore di servizi” e “Affidatario”, si intende il soggetto al quale vengono affidati i servizi di cui al successivo art. 3;
- c) per “Direzione” e “Direzione Competente”, si intende la Direzione Welfare del Comune di Terni;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il soggetto responsabile unico del progetto è la dott.ssa Neida Finistauri, dipendente del Comune di Terni.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Sono richiamati:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011;
- la [legge 27 giugno 2013, n. 77](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011);
- il [decreto legge 14 agosto 2013, n. 93](#) (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla [legge 15 ottobre 2013, n. 119](#) ;
- il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 3 novembre 2021;
- L’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022), pubblicata in GU n.276 del 25-11-2022;
- la Legge Regionale della Regione Umbria, 25 novembre 2016, n.14, “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini;
- Il Regolamento Regionale 4 agosto 2021 n. 5: “Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione in attuazione dell' [articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14](#) (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini);

- La DGR della Regione Umbria n. 1403 del 28/12/2022 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime della violenza- Preadozione
- La DGR n. 286 del 22/03/2023, avente ad oggetto “Legge regionale 25 novembre 2016, n. 14. Approvazione Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l’anno 2023”, con la quale la Regione dell’Umbria ha preso atto dell’Intesa 14 settembre 2022 tra il Governo, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali di modifica dell’Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;
- La L. 24/11/2023 n. 168 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”;

Considerato che, nel corso della seduta del 25 gennaio 2024 della Conferenza Unificata per l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di modifica dell’intesa Rep. atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa in oggetto, con la richiesta di istituire in tempi brevi un Tavolo tecnico di lavoro con le Regioni e le Province autonome, volto a rivedere entro 18 mesi i contenuti dell’Intesa del 14 settembre 2022, pertanto nella seduta del 25 gennaio 2024 (Rep. atti n.15/CU del 25 gennaio 2024), “preso atto delle criticità riscontrate in questi primi 18 mesi di attuazione delle predette intese”, sancisce Intesa nei termini di seguito riportati:

- Art. 1 Modifica all’art. 15 (Norma transitoria) dell’intesa Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022 1. All’articolo 15, comma 2, dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, Rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio le parole: «della durata di 18 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di 36 mesi», nelle more dell’attivazione di un Tavolo tecnico di lavoro con le Regioni e le Province autonome, volto a rivedere entro 18 mesi dalla seduta del 25 gennaio 2024 i contenuti dell’Intesa del 14 settembre 2022 (rif. PEC Regione nota prot. n. 0030262 del 20/02/2024);

ART. 3 - OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è l’affidamento del *Sistema integrato dei Servizi di contrasto della violenza di genere* della Zona sociale n. 10 di cui il Comune di Terni è soggetto capofila.

Esso è parte integrante delle finalità e delle conseguenti azioni promosse dall’A.C. in accordo con la Regione Umbria su tale tematica.

Tale sistema integrato realizza la propria mission attraverso l’articolazione nei seguenti Servizi:

- Centro anti violenza
- Casa rifugio
- Casa di semiautonomia
- Casa per l’accoglienza in Pronta emergenza/urgenza

Tale Sistema non è ricompreso tra gli interventi riconducibili all’area dell’integrazione socio-sanitaria, né tra quelli dell’area penale.

L’affidamento prevede un servizio di reperibilità h 24 da parte di un operatore e la garanzia della pronta accoglienza dei beneficiari h 24, con l’attuazione immediata di ospitalità e assistenza.

L’attività prevede anche l’attuazione di azioni di sensibilizzazione sulla tematica rivolte a specifici target o all’intera comunità.

I soggetti gestori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e ss.mm.ii. di cui all'art. 2 del presente capitolato.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E FINALITA'

Il Sistema integrato dei Servizi di contrasto alla violenza di genere della Zona Sociale 10, eroga servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza. I servizi attivati hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni.

Il soggetto gestore partecipa alla strutturazione e/o al potenziamento della rete territoriale antiviolenza.

Nella tabella seguente sono esplicitate le caratteristiche e le principali funzioni di ogni servizio:

Tabella 1 "Servizio interessato, funzioni prevalenti, interventi e loro durata massima"

Descrizione Servizio	Funzione di aiuto prevalente	Tipologia degli interventi previsti	Durata massima ospitalità
<p>Casa rifugio di Pronta EMERGENZA a indirizzo riservato o segreto, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 37 della l.r. 14/2016 , è una soluzione abitativa temporanea per le donne vittime di violenza e per le loro figlie e i loro figli minori, con i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, del Regolamento Regionale che garantisce gli inserimenti in emergenza per periodi brevi ma sufficienti per una prima valutazione e individuazione di un iniziale progetto di fuoriuscita dalla violenza da parte del CAV.</p>	<p>Emergenza residenziale attivata dalle autorità di P.S., dall'Azienda Ospedaliera, e/o dai Servizi Sociali della Zona Sociale n° 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> • reperibilità h 24 con numero di telefono cellulare dedicato • attivazione del Cav , valutazione del rischio • ascolto e sostegno psicosociale anche presso la struttura ospedaliera; • valutazione fattibilità e proposta di intervento in accordo e integrazione con l'équipe integrata e i Servizi territoriali sociali e/o socio sanitari competenti • accoglienza nella struttura dedicata • Comunicazioni alle Autorità competenti (Procura del Tribunale dei minori, Tribunale dei Minori, Questura, ecc.) • Raccordo con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialita' • raccordo con le case rifugio e con i CAV anche ai fini dell'inserimento • compilazione strumenti di servizio (sistema SERENA) 	<p>6 giorni, eventualmente prorogabili su parere équipe</p>
<p>Centro antiviolenza, di seguito denominato «CAV», i CAV, residenziali e non residenziali, sono le strutture di cui agli articoli 35 e 36 della l.r. 14/2016 in cui nel</p>	<p>ascolto e consulenza telefonica senza presa in carico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ascolto telefonico H24 e on-line • orientamento informativo • orientamento sociale 	<p>Secondo la valutazione dell'équipe Cav</p>

	<p>Accoglienza e presa in carico non residenziale con un percorso personalizzato di uscita dalla violenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ascolto telefonico H24 e on-line • orientamento informativo • orientamento sociale • colloqui psicosociali • valutazione del rischio • consulenza e presa in carico (progetto personalizzato integrato) • supporto psicologico e/o legale • attivazione della rete • Raccordo con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità • raccordo con le forze dell'ordine • raccordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento • compilazione strumenti di servizio e inserimento dati Sistema Informativo Regionale SERENA 	<p>Secondo la processualità del percorso di uscita dalla violenza</p>
	<p>Accoglienza residenziale ad alta intensità di aiuto senza indirizzo segreto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • accoglienza ed ospitalità, anche con figli minori • ascolto telefonico h 24 • orientamento informativo • orientamento sociale • reperibilità h 24 • colloqui psicosociali • valutazione del rischio e costruzione progetto personalizzato di uscita dalla violenza; • consulenza e presa in carico legale • supporto psicologico • attivazione della rete • Raccordo con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialita' • raccordo con le Forze dell'Ordine • Comunicazioni alle Autorità competenti (Procura del Tribunale dei minori, Tribunale dei Minori, Questura, ecc.) • supporto alle minori e ai minori vittime di violenza assistita • accompagnamento della donna e dei minori presso uffici e Servizi del territorio • raccordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento • raccordo con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa. • raccordo con gli Enti, Servizi, Soggetti del territorio, agenzie per l'orientamento al lavoro. 	<p>Periodo massimo 90 giorni salvo eccezioni motivate e concordate prima in sede di équipe CAV e poi di équipe integrata</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • compilazione strumenti di servizio e inserimento dati Sistema Informativo Regionale SERENA 	
<p>CASA RIFUGIO Struttura dedicata a indirizzo riservato o segreto, che ospita a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza. Le Case rifugio di cui agli articoli 35 e 37 della L.R. 14/2016 offrono accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e alle loro figlie e ai loro figli minori e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica grazie alla creazione, con la collaborazione delle donne ospiti, di un luogo protetto, idoneo e sereno, nell'ambito di un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza e di recupero della rete sociale</p>	<p>Accoglienza residenziale ad alta intensità di aiuto con indirizzo segreto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accoglienza ed ospitalità nei casi più a rischio, anche con figli minori • Ascolto telefonico h 24 • reperibilità h 24 • colloqui psicosociali; • valutazione del rischio e costruzione progetto personalizzato di uscita dalla violenza; • supporto e presa in carico legale; • supporto psicologico • attivazione della rete • supporto alle minori e ai minori vittime di violenza assistita • Raccordo con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialita' • raccordo con le forze dell'ordine • compilazione strumenti di servizio e inserimento dati Sistema Informativo Regionale SERENA • Comunicazioni alle Autorità competenti (Procura del Tribunale dei minori, Tribunale dei Minori, Questura, ecc.) • attivazione misure di protezione • orientamento ai servizi territoriali per l'attivazione di interventi per la residenzialità ed altri interventi socio-educativi. • accompagnamento della donna e dei minori presso uffici e Servizi del territorio • supporto nei percorsi di autonomia abitativa e lavorativa anche attraverso il raccordo e la collaborazione con Enti, Servizi e Soggetti del territorio. • raccordo con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa. 	<p>Periodo massimo 180 giorni, salvo eccezioni motivate e concordate prima in sede di équipe CAV e poi di équipe integrata</p>
<p>CASA RIFUGIO DI SEMIAUTONOMIA sono soluzioni abitative di ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza e per le loro figlie e i loro figli minori, che:</p> <p>a) non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;</p>	<p>Accoglienza residenziale a bassa intensità di aiuto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accoglienza ed ospitalità • colloqui psicosociali; • consulenza psicologica e/o legale • elaborazione di un progetto di autonomia condiviso dalla donna, dai Servizi Sociali di riferimento e dal CAV • Raccordo con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialita' • accompagnamento ai servizi di inserimento o re-inserimento lavorativo 	<p>Periodo massimo 365 giorni, salvo eccezioni motivate e concordate in sede di équipe integrata.</p>

<p>b) non hanno raggiunto, al momento della dimissione dai Centri anti violenza e dalle Case rifugio, la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici;</p> <p>c) necessitano, ancora, di servizi di supporto e accompagnamento nel progressivo raggiungimento dell'autonomia, tramite singoli progetti personalizzati.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • orientamento ai servizi territoriali per l'attivazione di interventi per la residenzialità ed altri interventi socio-educativi. • Comunicazioni alle Autorità competenti (Procura del Tribunale dei minori, Tribunale dei Minori, Questura, ecc.) • compilazione strumenti di servizio e inserimento dati Sistema Informativo Regionale SERENA • raccordo con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa. • supporto nei percorsi di autonomia abitativa e lavorativa anche attraverso il raccordo e la collaborazione con Enti, Servizi e Soggetti del territorio. 	
---	--	--	--

Considerata la presenza di richieste di accoglienza anche da donne con figli di sesso maschile oltre i 14 anni di età, il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare la possibilità di accoglienza non residenziale, e di organizzare l'accoglienza residenziale all'interno delle strutture a disposizione o, in altre idonee allo scopo, anche alle donne con figli minori di sesso maschile fino a 17 anni. Il soggetto affidatario potrà individuare insieme al Servizio Sociale Territoriale di riferimento la sede più opportuna di accoglienza in modo da non alterare gli equilibri delle strutture.

Per la descrizione dettagliata, le funzioni e le caratteristiche strutturali dei singoli servizi e per qualsiasi aspetto concernente l'organizzazione dei servizi, le caratteristiche delle strutture e del personale impiegato e, in sintesi, l'intera gestione del Sistema, farà fede quanto disposto dalla normativa vigente.

La gestione di tutti i servizi e lo svolgimento delle attività deve prevedere obbligatoriamente il rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale, inclusi eventuali provvedimenti per la prevenzione del COVID-19 o di altre eventualità.

Nell'ambito delle iniziative di promozione il soggetto gestore, inoltre avrà l'incarico di realizzare iniziative culturali ed educative sulla tematica. Nello specifico per il 2024 è prevista la realizzazione di Progetti di prevenzione degli stereotipi di genere da svolgere presso le scuole primarie del territorio.

ART. 5 – DESTINATARI E SEDI DEL SERVIZIO

Il Sistema dei servizi di contrasto alla violenza accoglie donne vittime di violenza anche con figli minori.

Il numero delle persone accolte presso ogni servizio è in funzione delle caratteristiche strutturali dei locali ospitanti secondo la vigente normativa. Di seguito il numero **minimo** di posti che deve essere assicurato dai diversi servizi residenziali:

- Centro Anti Violenza residenziale: 7 posti
- Casa rifugio a indirizzo segreto: 4 posti
- Casa di semiautonomia: 4 posti
- Casa per la pronta emergenza: 4 posti

La struttura destinata ad ospitare il servizio CAV è messa a disposizione dall'A.C. mentre le utenze saranno a carico del soggetto affidatario.

Le strutture residenziali casa per la pronta emergenza, casa rifugio e casa per la semiautonomia dovranno essere messe a disposizione dal soggetto aggiudicatario e dovranno trovarsi nel territorio corrispondente ai Comuni della Zona Sociale 10 a decorrere dal 16/06/2024. Qualora per quella data non fossero disponibili, il soggetto aggiudicatario si impegna a sostenere le spese e gli oneri connessi per la permanenza/trasferimento, all'interno della Zona Sociale n.10, degli utenti già in carico alla data del 16/06/2024, previa autorizzazione del case manager.

Tutte le strutture dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e da quanto previsto dal Regolamento della Regione Umbria n. 5 del 4 agosto 2021: "Disposizioni in materia di Centri anti violenza e case rifugio: requisiti, criteri, modalità per il rilascio dell'autorizzazione in attuazione dell'art. 35, comma 2 della Legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" e dei requisiti previsti dall'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio. (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022), pubblicata in GU n.276 del 25-11-2022 e ss.mm.ii.

Requisiti indispensabili per l'accesso alle diverse strutture sono:

- La volontà esplicita delle donne di ricevere ospitalità e supporto;
- L'assenza di patologie psichiatriche conclamate, tossicodipendenze, alcolismo e altri disagi importanti che possano inficiare la convivenza con le altre donne e minori ospiti o produrre situazioni di danno per gli ospiti.
- Per le donne residenti fuori regione e per i minori residenti al di fuori del territorio della Zona Sociale 10, relativamente ai servizi residenziali, ad esclusione della struttura della pronta emergenza, dichiarazione da parte del Comune di residenza di impegno al pagamento della retta.

Per ogni donna, viene elaborata una strategia relativa alla sicurezza. Solitamente, nei servizi di pronta emergenza, durante la permanenza, salvo accordi diversi con i Servizi di riferimento, i/le bambine/i non potranno frequentare la scuola, le donne non potranno recarsi a lavoro né frequentare luoghi abituali.

ART. 6. – IMPORTO DEL SERVIZIO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La base d'asta è fissata, al netto di IVA, se e nella misura dovuta, e/o di altre imposte e contributi di legge, in **Euro 216.328,00**, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023.

L'importo stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo annuale, e dell'opzione di proroga per mesi 6, è pari a **€ 540.820,00**, al netto di IVA, se e nella misura dovuta, compatibilmente e previa individuazione delle risorse disponibili. Al termine dell'affidamento del servizio lo stesso dovrà intendersi compiuto, pertanto dovranno essere completati i percorsi di autonomia delle donne ospitate.

La durata dell'appalto è di anni 1 (uno) dal 16/06/2024 al 15/06/2025, oltre l'eventuale opzione di rinnovo per anni 1 dal 16/06/2025 al 15/06/2026 e l'eventuale proroga per 6 mesi.

Nell'importo complessivo è compreso il costo per i progetti di prevenzione degli stereotipi di genere da svolgere presso le scuole primarie del territorio per i quali è previsto un finanziamento pari a € 7.435,33, IVA esclusa. Tale progetto di prevenzione degli stereotipi di genere dovrà essere

concordato con la Direzione Welfare del Comune di Terni, prevedere il coinvolgimento della bct e dei soggetti sottoscrittori del Protocollo di rete, rendicontato e relazionato separatamente dalle altre spese sostenute per la gestione del servizio.

Il corrispettivo dovuto dal Comune, è da intendersi omnicomprensivo di qualunque costo e/o onere, espresso o non, per la perfetta esecuzione del servizio di che trattasi.

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, di ampliare le prestazioni contrattuali oggetto di affidamento nei termini di seguito indicati: *servizi integrativi di supporto alle attività*, qualora, in corso di contratto, si rendano disponibili entrate aggiuntive al momento non programmabili quali, ad esempio, le quote di ospitalità versate da altri Comuni, ulteriori fondi nazionali o regionali erogati al Comune di Terni per l'attuazione di progetti inerenti alla tematica della violenza di genere, o introiti attualmente non prevedibili, nei limiti della normativa vigente.

Nel caso di modifiche del servizio, le parti interessate effettuano congiuntamente l'analisi delle nuove necessità programmatiche e organizzative redigendo apposito verbale delle variazioni concordate, al fine di rendere esecutive le disposizioni operative necessarie.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione

originaria preesistente.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all' art. 120, del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 7 METODOLOGIA, PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Sistema integrato dei Servizi di contrasto alla violenza di genere della Zona Sociale 10 sostiene percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni; interviene sulla prevenzione sensibilizzando il territorio; contribuisce alla formazione rivolta ad operatrici/ori dei servizi generali e partecipa alla strutturazione e/o al potenziamento delle reti territoriali antiviolenza.

Il progetto personalizzato:

- a) è condiviso con la donna e si basa sulla volontà e l'autodeterminazione della stessa;
- b) è volto a ripristinare l'autonoma individualità della donna stessa, promuovere l'empowerment attraverso la costruzione di percorsi personali e collettivi che mirano a far uscire la donna dalla condizione di svantaggio, economico e sociale, in cui si trova, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato;
- c) contiene la durata della permanenza.

La metodologia individuata prevede una condivisione dei percorsi tra i Servizi Sociali ed il Sistema in oggetto, con condivisione delle strategie di accoglienza da attivare, e circolarità dei processi comunicativi. La gestione dei servizi e la metodologia utilizzate tiene conto e rispetta quanto stabilito nelle linee guida in materia adottate sia a livello nazionale che regionale.

Il CAV residenziale e non residenziale, la Casa rifugio e la Casa rifugio di emergenza-urgenza sono servizi specialistici antiviolenza e devono avvalersi esclusivamente di personale femminile, anche volontario, con formazione specifica secondo la normativa vigente e con esperienza almeno biennale, nelle materie inerenti la violenza di genere e assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali:

- a) assistenti sociali;

- b) psicologhe;
- c) educatrici professionali o pedagogiste;
- d) avvocate civiliste e penaliste, anch'esse con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio;
- e) una mediatrice linguistico-culturale qualora siano presenti donne straniere;
- f) una responsabile con funzioni di direzione e coordinamento. La responsabile deve possedere adeguata formazione in tema di violenza di genere e di coordinamento e aver maturato una esperienza almeno triennale su tale materia.

Il CAV residenziale e non residenziale, la Casa rifugio, la Casa rifugio di emergenza-urgenza di cui e la Casa di semi-autonomia si avvalgono del volontariato e supportano la donna al fine di consentire alla stessa di usufruire pienamente della propria rete sociale, familiare, amicale e istituzionale. Alle operatrici di CAV, Casa rifugio, Casa rifugio di emergenza-urgenza e Casa di semi-autonomia è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare. Le operatrici della Casa rifugio di emergenza-urgenza devono essere in grado di fare la valutazione del rischio. Deve essere garantita la formazione iniziale e continua per le operatrici, le volontarie e per tutte le figure professionali operanti in ciascun CAV residenziale e non residenziale, in ciascuna Casa rifugio e Casa rifugio di emergenza-urgenza e deve essere assicurata la partecipazione delle stesse alle iniziative formative realizzate dalla Regione e/o dal Centro per le pari opportunità regionale.

La metodologia individuata prevede una condivisione dei percorsi tra i Servizi Sociali ed il Sistema in oggetto, con condivisione delle strategie di accoglienza da attivare, e circolarità dei processi comunicativi. La gestione dei servizi e la metodologia utilizzate tiene conto e rispetta quanto stabilito nella normativa e nelle linee guida in materia adottate sia a livello nazionale che regionale. E quanto disposto dal Programma annuale regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere della Regione Umbria.

Il servizio prevede attività dirette con l'utenza e attività indirette (momenti di programmazione e verifica).

Le modalità organizzative e di funzionamento dei Servizi tengono conto dell'impostazione tecnico-metodologica già sperimentata dalla Direzione Welfare in linea con la normativa vigente.

A) Compiti e funzioni del Soggetto affidatario:

1. collabora con i referenti della Direzione Welfare, alla stesura del programma operativo e della scheda tecnica per la presentazione di proposte di intervento oggetto di accordi di collaborazione tra la Regione Umbria e i comuni capofila delle reti territoriali interistituzionali anti violenza.
2. assicura il funzionamento dei Servizi con piena autonomia organizzativa e responsabilità tecnico-gestionale, compresa l'individuazione del personale impiegato, di tipo volontario e professionale, avente comunque una significativa formazione sulle tematiche oggetto dell'intervento, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente;
3. organizza il funzionamento del sistema dei Servizi assicurando l'erogazione di una pluralità d'interventi complessi: Centro anti violenza, casa rifugio, casa rifugio di Pronto emergenza urgenza, casa di semiautonomia secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 5 del 4 agosto 2021, art. 13 e dalla già citata Intesa Stato-Regioni e sue modifiche ed integrazioni;
4. attesta la presa in carico;
5. qualora la presa in carico riguardi la donna con figli minori prevale il principio della tutela del minore e il raccordo operativo con il Servizio Sociale Professionale competente per territorio di residenza della donna, è imprescindibile. Il soggetto affidatario, al momento dell'accoglienza, anche nelle situazioni di pronta emergenza, dovrà quindi:
 - effettuare le comunicazioni obbligatorie verso la Procura presso il Tribunale per i Minori, il Tribunale per i minori, la Questura ed eventualmente altre Autorità Giudiziarie, nei casi previsti dalla legge;

- condividere le valutazioni del rischio attraverso l’invio di apposita relazione al Servizio Sociale competente per territorio di residenza della donna e per conoscenza al Servizio Sociale del Comune di Terni;
 - produrre aggiornamenti puntuali e tempestivi al Servizio Sociale Professionale competente relativamente a fatti/circostanze/valutazioni significative emerse durante la permanenza della donna con figli dentro i Servizi al fine di consentire di svolgere la propria funzione di tutela, protezione e prevenzione;
 - condividere col Servizio Sociale competente le scelte operative, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi da porre in essere;
5. cura la fase di raccolta della denuncia quando la donna esprime una volontà in tal senso e attiva, in presenza di donne immigrate che non hanno una conoscenza adeguata della lingua italiana, interventi di “mediazione linguistica sensibile”;
 6. segnala tempestivamente, alla referente tecnica dei progetti personalizzati individuata dalla Direzione eventuali criticità e/o emergenze legate all’attuazione dei progetti personalizzati in atto;
 7. assicura la presenza e la reperibilità di personale presso i Servizi e il collocamento delle donne nelle diverse strutture, con le seguenti modalità:
 - Pronta emergenza - reperibilità h24 con recapito telefonico dedicato e valutazione iniziale della situazione nonché successiva valutazione del rischio con presenza di operatrici definita in rapporto alla valutazione del rischio. Nei casi di codice rosa, se non sussistono motivi ostativi, accompagnamento della vittima presso la struttura di accoglienza;
 - Centro Antiviolenza - personale presente in struttura durante il giorno, come stabilito dal regolamento regionale n. 5 del 4 agosto 2021, art. 13 e dalla già citata Intesa Stato-Regioni e sue successive modifiche ed integrazioni e con reperibilità telefonica serale e notturna per h24 secondo un criterio di rotazione delle operatrici presenti;
 - Casa Rifugio - reperibilità telefonica h24, presenza di operatrici definita in rapporto alla valutazione del rischio e alle caratteristiche dei progetti personalizzati che le donne ospiti stanno realizzando;
 - Servizio di semiautonomia, massimo 5 ore settimanali, variabili in rapporto alle caratteristiche dei progetti personalizzati che le donne ospiti stanno realizzando;
 8. assicura la corretta gestione dei Servizi e la presenza della Carta dei Servizi e di specifica regolamentazione interna condivisa con la Direzione Welfare. Tale regolamentazione dovrà prevedere, fra l’altro, il tipo di sostegno messo a disposizione delle donne ospitate, differenziato rispetto alle fasi del progetto personalizzato (Pronta emergenza, Cav e Casa Rifugio da un lato, Casa semi-autonomia dall’altro). Tale regolamentazione, unitamente alla carta dei servizi, sarà illustrata alle ospiti, al momento dell’ingresso, con la richiesta di condivisione anche formale tramite sottoscrizione di appositi atti di impegno. Sarà cura del Soggetto affidatario assicurarne l’osservanza;
 9. provvede alle necessarie autorizzazioni per la tutela della privacy;
 10. provvede alla gestione di tutti gli aspetti della vita quotidiana delle donne ospitate nei Servizi, in particolare: ospitalità alberghiera, necessità ordinarie nelle diverse fasi del percorso di uscita dalla violenza e indicate nello specifico progetto personalizzato, spese documentate per fare fronte a possibili imprevisti;
 11. provvede alla progettazione, promozione e realizzazione di percorsi di autonomia lavorativa e abitativa delle donne vittime di violenza, anche in collaborazione con la rete dei Servizi, Istituzioni, Enti ed Associazioni del territorio della zona sociale n. 10, di quello di residenza della donna o di altri territori;

12. cura il raccordo con altri centri anti-violenza siti nel territorio nazionale individuando, se necessario, soluzioni alternative di collocamento della donna e dei minori.
13. collabora con la Direzione alla piena attuazione delle finalità dell'Ente su tale tematica, secondo le modalità del coordinamento partecipato, promosso dalla Direzione, e secondo quanto stabilito dall'Equipe multiprofessionale dedicata;
14. promuove/concorre, collabora/partecipa alla realizzazione di iniziative e attività socio-culturali sulle tematiche oggetto del presente Accordo, anche in occasione di ricorrenze e manifestazioni tematiche;
15. promuove e realizza, di concerto con la struttura tecnica della Direzione Welfare, attività di aggiornamento sulle tematiche, rivolte in via prioritaria, agli operatori/operatrici dei Servizi Sociali e socio sanitari del territorio;
16. partecipa a percorsi formativi specifici e finalizzati, organizzati da soggetti istituzionali o comunque promossi da soggetti esperti;
17. informa preventivamente la Direzione, che dovrà esprimere un parere vincolante, in merito a: 1) azioni di informazione e pubblicizzazione dei Servizi 2) azioni di rete e di sensibilizzazione strettamente legate all'operatività dei Servizi;
18. gestisce le attività in conformità a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali di settore, nonché alle determinazioni comunali, assumendo ogni onere relativo all'acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi, licenze necessarie per lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, iniziative, anche aperte al pubblico;
19. si impegna a predisporre le misure atte ad assicurare la sicurezza delle lavoratrici e degli utenti, così come è previsto dalla normativa vigente, tenendo presente le specificità dei Servizi;
20. contribuisce all'implementazione del sistema informativo SERENA attraverso l'immissione dei dati relativi alle donne accolte ed ospitate;
21. si impegna al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR del 16 aprile 2013 n.62)
22. organizza almeno un evento annuo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre;
23. promuove azioni di sensibilizzazione e conoscenza sul tema della violenza maschile contro le donne, a livello territoriale, inclusi i percorsi nelle scuole;
24. garantisce la partecipazione delle referenti alle riunioni di equipe e alle riunioni della rete territoriale anti-violenza;
25. Si impegna ad attivare le misure di sicurezza di cui all'art. 14 del regolamento regionale n. 5 del 2021 e alle normative vigenti.

Sono a carico del Soggetto aggiudicatario le spese per gli spostamenti degli operatori e dell'eventuale spostamento delle donne e dei minori, previamente autorizzati dai Servizi Sociali.

Il Soggetto affidatario si impegna a presentare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, nei modi e nei tempi disposti dal regolamento regionale n. 5 del 4 agosto 2021, richiesta di autorizzazione al funzionamento per l'intera rete dei servizi affidati. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte della zona sociale anche di un solo servizio affidato, l'affidamento dell'intera rete dei Servizi si intende revocato.

Lo svolgimento delle attività deve prevedere obbligatoriamente il rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale, per la prevenzione dell'infezione da COVID-19 tenendo conto delle modificazioni effettuate nel tempo.

B) Compiti e funzioni del Comune di Terni:

1. Sostiene il funzionamento dei Servizi mettendo a disposizione risorse strutturali, umane, organizzative, finanziarie come da presente capitolato;
2. Coordina l'equipe multiprofessionale dedicata, composta dalle referenti del Soggetto Gestore e

dalle Referenti della Direzione Welfare;

3. Garantisce, per le donne con figli minori residenti o altrimenti presenti nel territorio comunale, piena collaborazione del Servizio Sociale Professionale dedicato al sostegno e tutela del minore;
4. Attiva il processo della programmazione e progettazione partecipata delle attività, comprese le azioni di monitoraggio e verifica delle stesse;
5. Assume l'impegno di promuovere le attività relative al presente capitolato anche attraverso sinergie con altri Enti, Servizi progetti ed iniziative realizzate nel territorio;
6. Garantisce una costante funzione di comunicazione e raccordo tra tutti i soggetti della Rete Territoriale Antiviolenza attraverso gli incontri di rete.

ART. 8 – FORME E STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il monitoraggio del servizio è volto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi cui è preposto. Sono previste attività di monitoraggio sia attraverso riunioni tecniche che relazioni trimestrali del servizio svolto. L'Amministrazione effettua il monitoraggio della qualità e il controllo sulla corretta esecuzione attraverso le proprie strutture interne di equipe di coordinamento. Il Comune e l'Aggiudicatario collaborano nel monitoraggio e nella valutazione della qualità del servizio prestato.

ART. 9 – FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE, QUALIFICA DEL PERSONALE E SOSTITUZIONI

Il Soggetto aggiudicatario garantisce la presenza di personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento Regionale n.5 del 4 agosto 2021 e dall'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022), pubblicata in GU n.276 del 25-11-2022, tenuto conto anche di quanto stabilito, successivamente, nella seduta del 25 gennaio 2024 della Conferenza Unificata per l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di modifica dell'intesa Rep. atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022 e ss.mm.ii.

Per le attività a diretto contatto con le donne vittime di violenza, il Soggetto aggiudicatario si avvale esclusivamente di personale femminile che: utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante; che interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul. Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del Centro (empowerment, formazione, prevenzione sensibilizzazione, lavoro di rete). Devono altresì essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere: sul tema della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa.

Il soggetto aggiudicatario deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l'attività di supervisione. Le conoscenze e le competenze del personale e la fornitura delle prestazioni devono essere specializzate.

Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

Deve essere assicurata la presenza di una coordinatrice o responsabile con funzioni di direzione e coordinamento. Le figure responsabili devono possedere adeguata formazione in tema di violenza di genere e di coordinamento e aver maturato una esperienza almeno triennale su tale materia;

Dovrà essere garantita continuità dell'impiego, secondo le reali possibilità organizzative, del medesimo personale per tutta la durata del Servizio. In caso di assenza dal servizio delle proprie operatrici, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione competente e a prevederne la sostituzione con personale di pari qualifica.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

È tenuto altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

ART. 10- VOLONTARIATO, TIROCINI E STAGE

Nelle attività previste dal Servizio, ove possibile, la Direzione e il soggetto aggiudicatario potranno avvalersi della collaborazione (integrativa e non sostitutiva delle prestazioni garantite dalle operatrici) del volontariato. La proposta d'inserimento delle volontarie dovrà avvenire tramite richiesta scritta e dovrà essere predisposto un apposito foglio firme che ne attesti la presenza.

Per volontari si intendono:

- a) tirocinanti universitari selezionati dalla Ditta Aggiudicataria;
- b) volontari di Servizio Civile Nazionale.

Il soggetto aggiudicatario garantisce il coinvolgimento delle risorse formali ed informali comunitarie al fine di incrementare le opportunità di crescita e confronto dei minori e delle loro famiglie cui è rivolto il servizio.

La Direzione si impegna a:

- a) concordare con il soggetto aggiudicatario l'inserimento dei volontari;
- b) programmare momenti di valutazione, monitoraggio e verifica in itinere dei programmi di volontariato, tirocini e stage.

ART. 11 - FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le spese ammissibili sono:

- Spese per le operatrici
- Spese per utenze
- Spese per locazione delle strutture ospitanti il servizio
- Spese di vitto e alloggio
- Spese di trasporto
- Altre spese preventivamente autorizzate dalla Direzione Welfare
- Acquisto di materiali necessari per l'espletamento del Servizio.
- Le spese di cui sopra sono da ricomprendersi nel valore dell'appalto e sono finanziabili fino a concorrenza della somma disponibile

L'Aggiudicatario dovrà, relativamente ai servizi svolti, emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile. Dovrà inoltre inviare mensilmente l'elenco delle presenze nelle diverse strutture firmato dal responsabile.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione.

Le fatture saranno intestate a: COMUNE DI TERNI P. IVA 00175660554;

Sarà cura della Direzione competente inviare all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dall'Aggiudicatario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato.

Lo stesso Aggiudicatario non potrà altresì pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e da quant'altro dovesse essere dalla stessa dovuto.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto aggiudicatario assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii; dovrà altresì comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

L'Amministrazione Comunale non eseguirà alcun pagamento a favore dell'aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.

ART. 13 - INIZIO DEL SERVIZIO

Il Soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di iniziare la prestazione di servizio alla data indicata dall'Amministrazione Comunale del 16/06/2024, anche nel caso in cui tale data sia antecedente a quella fissata per la stipulazione del contratto, senza per ciò pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AGGIUDICATARIO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario se non è disposta ed autorizzata preventivamente dalla competente Direzione.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la competente Direzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria preesistente.

Nel caso di esigenza di modifiche o variazioni inerenti la gestione del servizio, le parti interessate effettuano congiuntamente l'analisi delle nuove necessità programmatiche e organizzative redigendo apposito verbale delle variazioni concordate, al fine di rendere esecutive le disposizioni operative necessarie.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'art.120 del D.lgs 36/2023.

ART. 15 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E SCIOPERO

In caso di richiesta di interruzione dei servizi in oggetto da parte dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima è tenuta ad informare l'Aggiudicatario almeno 5 giorni consecutivi prima della data fissata per l'interruzione del servizio medesimo, fatte salve cause di forza maggiore.

In tal caso nessun indennizzo potrà essere preteso dalla Ditta stessa.

Qualora il servizio debba essere sospeso per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione nelle strutture in cui esso viene svolto, per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore, per motivi elettorali o in caso di sciopero dei dipendenti comunali, l'Amministrazione Comunale ne darà informazione alla Ditta aggiudicataria, la quale non avrà diritto ad alcun compenso per il lavoro non eseguito e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

L'Aggiudicatario è sempre responsabile sia verso il Comune che verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti; risponderà inoltre direttamente e/o indirettamente:

- della sicurezza ed incolumità del proprio personale;
- in caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose;
- in caso di danni all'immagine dell'Amministrazione Comunale, durante l'esercizio dei servizi della gara in oggetto.

L'Aggiudicatario si obbliga a mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le richieste di danni patrimoniali e non conseguenti all'attività posta in essere nell'espletamento dei servizi in oggetto, anche in deroga a norme che disponessero l'obbligo del pagamento o onere a carico dell'Amministrazione Comunale o in solido con il Comune di Terni, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Ogni responsabilità civile e penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone, si intenderà pertanto, senza riserve od eccezioni, a totale carico del soggetto affidatario del servizio.

Nulla può essere fatto valere dal prestatore dei servizi né nei confronti del Comune, né nei confronti di suoi dipendenti o Amministratori.

L'Aggiudicatario si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare agli utenti e a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa anche lieve nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e risponde dei danni a persone (ossia verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona si trovi nei locali dei Servizi coinvolti) e/o a cose a chiunque appartenenti (a terzi e all'Amministrazione Comunale) causati dalla Ditta stessa o dai suoi dipendenti nell'espletamento del servizio. Per questo l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza RCT/RCO a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio, nonché per danni derivanti all'Amministrazione Comunale in conseguenza di quanto sopra, per un periodo non inferiore alla durata del servizio stesso. L'Amministrazione Comunale, nonché il personale comunale preposto alla verifica dei servizi, sono esonerati da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone e/o cose che derivino dallo svolgimento del servizio in oggetto.

L'Amministrazione Comunale è infatti esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l'esecuzione del servizio in oggetto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo del Servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale.

In caso di inosservanza delle modalità di espletamento dei servizi o inadempienza in tutte le prescrizioni di cui sopra, l'Aggiudicatario sarà l'unico responsabile anche penalmente.

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI

Per qualsiasi problema organizzativo e gestionale inerente allo svolgimento dei servizi in oggetto sono referenti i competenti Uffici della Direzione Welfare del Comune di Terni. Il Comune di Terni, attraverso il responsabile del procedimento o altro personale a ciò dedicato, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e del rispetto delle prescrizioni di cui agli atti di gara. Eventuali violazioni da parte del soggetto gestore accertate dal Comune di Terni potranno comportare l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 e, nei casi previsti dall'art. 22 la risoluzione del contratto.

Indipendentemente dall'applicazione della penale, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d'arte le attività contestate.

Art. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 53 e 117 del d.lgs. 36/2023.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 106 del d.lgs. 36/2023, redatta in conformità allo schema tipo approvato con decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il soggetto gestore dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni.

ART. 19 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

1. L'Amministrazione comunale può chiedere la risoluzione del contratto di affidamento del servizio per grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del gestore, tali da compromettere la funzionalità del servizio stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, e fatta salva l'azione di risarcimento del danno nei casi di seguito indicati:
 - a. Interruzione del servizio senza giusta causa;
 - b. Mancata stipula di polizza fideiussoria;
 - c. Ricorso al subappalto;
 - d. Gravi disservizi ostacolanti la completa funzionalità del servizio, individuati in modo univoco dall'Amm.ne comunale a seguito delle azioni di monitoraggio periodiche, qualora non siano superati entro 3 giorni dalla contestazione anche verbale (*con le indicazioni atte al superamento*), avvenuta con redazione di un **verbale scritto** sottoscritto anche dal personale preposto al monitoraggio;
 - e. la divulgazione di dati relativi agli utenti del servizio;
 - f. violazione grave delle disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori e degli utenti;

- g. l'impiego di personale che ha subito condanne, anche con sentenze non definitive, per reati commessi contro minori;
2. il presente articolo non si applica nell'ipotesi in cui le parti, di comune accordo, stabiliscano la risoluzione anticipata del contratto.

ART. 20 – PENALI

Ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni normative, e non escludendo il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382, Codice Civile, nel caso che il servizio non venga espletato o sia incompleto e non rispondente alle normali esigenze, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, la stazione appaltante, al di fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 19 potrà applicare le penali sotto indicate:

A) interruzione del servizio senza giustificato motivo, importo pari a euro 30,00 per ogni ora non svolta, attraverso segnalazione degli utenti o con contestazione diretta dei funzionari comunali addetti al controllo;

B) accertati disservizi nell'esecuzione delle prestazioni, attraverso segnalazione degli utenti o con contestazione diretta dei funzionari comunali addetti al controllo: penale compresa tra l'1 e il 10 per mille dell'importo annuo del contratto;

C) violazioni formali e di lieve entità del presente capitolato, penale compresa tra l'1 e il 10 per mille dell'importo annuo del contratto;

L'Amministrazione contesta per iscritto il fatto alla Ditta. Questa può far pervenire scritti difensivi o chiedere di essere sentita, per mezzo dei propri rappresentanti, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine di quindici giorni l'Amministrazione, laddove ritenga non fondate le giustificazioni fornite, applica le penali di cui al presente articolo.

ART. 21 – RECESSO

L'Amministrazione, in presenza di fattori nuovi e imprevisi successivi al momento dell'affidamento, di carattere organizzativo e finanziario che impongano la riprogrammazione dei servizi prioritari od obbligati per legge, dopo i primi sei mesi dalla stipulazione del contratto, ha facoltà di recesso con preavviso di 30 giorni da comunicare al domicilio della Ditta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art.21, sexies, l. 7 agosto 1990, n. 241).

Potrà altresì concordare modalità di gestione e rapporti contrattuali diversi, funzionali e compatibili con i fattori condizionanti emergenti normativi /finanziari, non presenti al momento dell'affidamento e da cui l'ente non può prescindere.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso infruttuosamente il suddetto termine, o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute valide, l'A.C. ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- diniego dell'autorizzazione da parte della zona sociale anche di un solo servizio affidato, l'affidamento dell'intera rete dei Servizi si intende revocato;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;

- sostituzione della figura del Coordinatore con altra figura non adeguata per formazione ed esperienza nei servizi oggetto del capitolato;
- sostituzione degli operatori senza preventiva autorizzazione da parte della competente Direzione;
- sistema di sostituzione del personale inadeguato non tempestivo;
- mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale e per personale non sostituito;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- utilizzo di personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

- inadempimento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- inadempimento agli obblighi di condotta previsti dal regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 16/04/2014;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 122 del D.lgs.36/2023.

ART. 23 – GARANZIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

In caso di recesso da parte del soggetto aggiudicatario, vista la natura di emergenza, di tutela e di ospitalità dell'intervento, che ne rende impossibile l'interruzione, la Ditta è tenuta a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità del Servizio sino all'individuazione di un nuovo soggetto gestore dello stesso.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI

La Ditta ed il personale da essa dipendente, i suoi collaboratori, amministratori e rappresentanti non possono utilizzare le notizie, le informazioni e i dati acquisiti nello svolgimento o a causa dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato a fini diversi da quelli inerenti al corretto svolgimento delle dette prestazioni

Per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica, nonché per la stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 679/2016, (di seguito "GDPR"), che prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In osservanza alla normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di

correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela della riservatezza, nel rispetto dei diritti.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento è il Comune di Terni nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in P.zza Mario Ridolfi n. 1 – 05100, Terni; pec: comune.terni@postacert.umbria.it. Tel 07445491 –Il responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Dott. A. Lupi mail: rpd@comune.terni.it

Finalità del Trattamento I dati forniti sono raccolti e verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali in esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. In particolare si precisa che i dati comunicati verranno acquisiti, ai fini della partecipazione e in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente, in relazione all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;

I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificati dall'art. 9 GDPR, quali "categorie particolari di dati personali"

Modalità del Trattamento In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente, e in relazione alle finalità di cui sopra, le operazioni di trattamento dati potrà essere effettuato, oltre che con l'utilizzo di materiale cartaceo, con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati, nel rispetto delle misure tecniche organizzative, previste dalle disposizioni vigenti, atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati e comprenderanno la raccolta, la registrazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione tramite trasmissione, il raffronto od interconnessione, e l'archiviazione dei medesimi. Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati, quali la profilazione. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

Misure di sicurezza Si informa che sono state adottate misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata; sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto La comunicazione di tutti i dati richiesti è obbligatorio; pertanto, il mancato, parziale, o inesatto conferimento dei dati, o l'omessa comunicazione degli stessi, potrà comportare l'esclusione alla partecipazione, dell'interessato, alla presente procedura ad evidenza pubblica.

Comunicazione e diffusione dati Per la gestione delle attività istituzionali, amministrative, contabili del Titolare e per fini connessi alla presente procedura, i dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati al personale dipendente del Titolare e possono essere messi a disposizione di soggetti terzi, che agiranno quali responsabili esterni del trattamento, preposti espressamente dal Titolare all'esecuzione di determinate operazioni di trattamento (i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica, che verranno di volta in volta costituite)

I dati personali potranno, altresì, essere messi a disposizione di soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento (ad esempio: altri Enti Pubblici, Ministeri, Associazioni), che erogano servizi strumentali a soddisfare le richieste o ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti che ne dispongono la comunicazione (compreso gli

organi di controllo) ovvero per fini connessi all'erogazione degli specifici servizi erogati dall'ufficio, in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990;

Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque secondo i seguenti criteri: 1) specifiche norme di legge, che regolamentano l'attività istituzionale e amministrativa del Titolare; 2) dalla specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi. Alcune categorie di dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi del Comune (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.).

Diritti dell'Interessato L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, nei confronti del Titolare del Trattamento. In particolare il diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità (intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti), opposizione al trattamento o revoca del consenso al trattamento (nei casi previsti). L'interessato, altresì, può proporre opposizione da presentare al Titolare del trattamento (art. 21). L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella presente, individuati come "Titolare del trattamento" di cui al presente articolo. L'interessato può proporre reclamo da presentare all'Autorità di controllo (per maggiori informazioni consultare il sito web dell'Autorità www.garanteprivacy.it).

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali

Al rappresentante legale del soggetto gestore verrà conferita, con apposito atto giuridico, la qualifica di Responsabile del Trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito del servizio di che trattasi, alle condizioni di cui al presente articolo, affidando allo stesso i compiti che il GDPR, art 28, pone a carico di questa figura per l'effettuazione, nel rispetto delle prescrizioni della citata legge e delle modalità precisate nel presente documento, delle operazioni di trattamento di dati personali.

Il soggetto gestore del servizio procederà, pertanto, a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei menzionati dati personali, previste dal citato decreto e necessarie per l'espletamento dei compiti attinenti al servizio, nel rispetto della specifica disciplina in materia di riservatezza dei dati personali, nonché delle norme di cui all'art. 28 della citata legge che disciplina il trattamento nell'ambito specifico, ed in particolare:

1) Obblighi del Responsabile del trattamento

Il Responsabile è tenuto, in forza di legge e di contratto, per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del contratto.

In particolare il Responsabile del trattamento dovrà:

1. Ottemperare agli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679;

2. Eseguire il trattamento dei dati solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività contrattuali, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
3. Garantire la riservatezza dei dati a carattere personale trattati nell'ambito del contratto.
4. Controllare che le persone autorizzate a trattare i dati personali (incaricati) si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza e ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati.
5. Tenere conto di ogni aspetto del GDPR fin dalla fase di prima progettazione in ogni progetto di trattamento dati che gli venga richiesto dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento, per gestire attività di trattamento specifiche. In questo caso, informa in precedenza e per iscritto il Titolare del trattamento di ogni cambiamento ravvisato riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili.

- garantire che ciascun eventuale Subappaltatore presti garanzie adeguate ai fini della Normativa Privacy con riferimento alle misure tecniche e organizzative adottate per il Trattamento dei Dati Personali, assicurandosi che il Subappaltatore cessi immediatamente il Trattamento dei Dati Personali qualora dette garanzie non siano più prestate;
- garantire che ciascun eventuale Subappaltatore sia soggetto ad adeguati obblighi di riservatezza e Il Titolare potrà rifiutare l'autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali da parte di un Subappaltatore dell'eventuale Responsabile od opporsi all'esecuzione di attività di Trattamento dei Dati Personali da parte di un Subappaltatore, anche successivamente all'attribuzione dell'incarico al Subappaltatore, a propria discrezione.

2) Misure di sicurezza

Il Responsabile, tenuto conto delle finalità del Trattamento dei Dati Personali, nonché del rischio che il Trattamento presenta per i diritti e le libertà delle persone fisiche e della probabilità e gravità dello stesso, si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio legato al Trattamento dei Dati Personali.

In ogni caso il Responsabile si impegna a:

- Gestire i sistemi informatici, nei quali risiedono i dati del Titolare, in osservanza al Regolamento UE 679/2016, attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza.
- Adottare tutte le misure di sicurezza adeguate necessarie per garantire la riduzione al minimo dei rischi di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
- Nominare i propri collaboratori "soggetti autorizzati" del trattamento dei dati personale (e incaricati), fornendo istruzioni per la corretta elaborazione dei dati.
- Vigilare sul rispetto delle norme in materia.
- Informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante l'applicazione della normativa.
- Garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati trattati.
- Nominare ed istruire per iscritto le persone che svolgono le funzioni di amministratori di sistema ai sensi del provvedimento del Garante Privacy in data 27.11.2008 e le persone autorizzate al trattamento (c.d. "incaricati") nonché i sub-responsabili (ove autorizzati dal Titolare), indicando analiticamente le operazioni di trattamento consentite; predisporre un elenco degli amministratori di sistema da comunicare per iscritto al Titolare, che lo

conservare ed utilizzare secondo quanto previsto dal provvedimento summenzionato del Garante, e registrare gli accessi logici ai sistemi informativi effettuati dai soggetti nominati amministratori di sistema e conservarli per almeno 6 mesi. Il Titolare si riserva la possibilità di verificare, con cadenza almeno annuale, l'operato degli amministratori di sistema nominati dal Responsabile;

- Predisporre e tenere a disposizione, per eventuali verifiche: una breve descrizione del sistema informativo e delle procedure che utilizza per il trattamento dei dati personali e sensibili; una descrizione delle misure messe in atto; la descrizione delle istruzioni impartite agli incaricati; Il programma di formazione ed aggiornamento degli incaricati/soggetti autorizzati, in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.
- formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori rispetto all'applicazione del Regolamento e vigilare sull'operato dei propri incaricati, amministratori di sistema ed eventuali sub responsabili, facendo sottoscrivere a costoro un apposito impegno di riservatezza;
- introdurre nel contratto con i sub-responsabili eventualmente autorizzati dal Titolare i medesimi obblighi e garanzie previsti nella presente scrittura e specificare chiaramente in tale contratto quali operazioni di trattamento sono affidate ai sub-responsabili;

3) Violazione dei Dati Personali

In caso di Violazione dei Dati Personali, quali incidenti che possano compromettere la sicurezza dei Dati Personali (es. perdita, danneggiamento o distruzione dei Dati Personali sia in formato cartaceo che elettronico, accesso non autorizzato di terze parti ai Dati Personali o qualsivoglia diversa violazione dei Dati Personali, ivi compresi Violazioni dei Dati Personali avvenute quale conseguenza della condotta degli eventuali Subappaltatori del Responsabile e/o degli Incaricati del Responsabile e/o dei suoi eventuali Subappaltatori), il Responsabile dovrà:

- informare immediatamente e, comunque, entro 24 ore dalla conoscenza, il Titolare del trattamento per via telefonica o PEC, della violazione di dati personali (c.d. "data breach") ai sensi dell'art. 33 del Regolamento o qualsivoglia altro incidente che coinvolga i dati non qualificabile come data breach;
- di concerto con il Titolare, adottare immediatamente e comunque senza ingiustificato ritardo ogni necessaria misura per minimizzare i rischi di qualsivoglia natura per i Dati Personali derivanti dalla Violazione dei Dati Personali e porre in essere ogni eventuale operazione necessaria per porre rimedio alla Violazione dei Dati Personali, per attenuarne i possibili effetti negativi e per investigarne le cause.
- collaborare ed assistere il Titolare nella notifica e nella comunicazione del data breach (o altro diverso incidente) al Garante privacy (o ad altra autorità) e agli interessati. In particolare, il responsabile dovrà fornire al Titolare tutte le informazioni rilevanti per la documentazione, la notifica e la comunicazione della violazione, quali ad esempio la descrizione della natura della violazione, dei dati violati, delle categorie e numero di interessati coinvolti, delle probabili conseguenze e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla violazione;
- ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di data breach (o altro diverso incidente) e adottare le misure idonee a rimediare alla violazione;

Il Responsabile dovrà garantire che la propria società e i propri eventuali Subappaltatori hanno adottato misure tecniche e organizzative:

- in grado di identificare prontamente eventuali Violazioni di Dati Personali e fornire le informazioni e compiere le attività di cui al punto precedente;
- tali da rendere improbabile che un'eventuale Violazione dei Dati Personali presenti un rischio per i diritti e le libertà dei relativi Interessati, anche tramite l'utilizzo di tecnologie quali ad esempio la cifratura che rendano incomprensibili i Dati Personali a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

4) Riservatezza

- Il Responsabile si impegna a mantenere riservati e confidenziali i dati, i documenti, le informazioni e notizie di qualsiasi genere, relative al Titolare o comunque dallo stesso forniti, dei quali verrà a conoscenza in occasione dell'incarico, anche successivamente alla cessazione di esso e senza alcuna limitazione di tempo o spazio. In particolare, non potrà comunicare o diffondere alcuna delle informazioni, notizie, dati e documenti (salvo che ciò non sia espressamente richiesto dal Titolare, dal Garante privacy o da altra autorità), cederli a terzi a titolo gratuito o oneroso, utilizzarli per qualsiasi finalità, anche di terzi.

5) Esercizio dei diritti degli interessati

Il Responsabile dovrà garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti agli Interessati dalla Normativa Privacy, impegnandosi a notificare per iscritto al Titolare entro un termine di 5 giorni solari qualsivoglia richiesta di esercizio di tali diritti formulata da parte degli Interessati, allegando altresì una copia della richiesta.

Il Responsabile si obbliga a collaborare con il Titolare per garantire che le richieste di esercizio dei diritti degli Interessati previsti dalla normativa in vigore, incluse le richieste di opposizione al trattamento e le richieste di portabilità dei Dati Personali, siano soddisfatte entro i tempi e secondo le modalità di legge e, più in generale, per assicurare il pieno rispetto della normativa vigente. A tal fine, il Responsabile dichiara e garantisce di avere misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti degli Interessati ai sensi della Normativa in vigore, impegnandosi a fornire riscontro scritto al Titolare entro un termine di 5 giorni solari per qualsivoglia richiesta formulata da parte dello stesso.

6) Comunicazione e trasferimento dei Dati Personali

Il Responsabile del trattamento dei dati si impegna a:

- astenersi dal diffondere o comunicare i dati a terzi, ivi compresi eventuali Subappaltatori, a meno che non sia espressamente previsto dal Contratto o autorizzato dal Titolare per iscritto;
- non trasferire i Dati Personali al di fuori del territorio italiano, senza il previo consenso scritto del Titolare, fermo restando che - anche qualora detto consenso fosse prestato - il Responsabile dovrà attenersi strettamente alle indicazioni impartite dal Titolare per effettuare il trasferimento.

7) Assistenza del Responsabile del trattamento nell'attuazione degli obblighi del Titolare.

Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del GDPR.

Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella consultazione preventiva dell'autorità di controllo, prevista dall'articolo 36 del GDPR.

8) Registro delle categorie di attività di trattamento

Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un **registro di tutte le categorie attività di trattamento** effettuate per conto del Titolare del trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

9) Cessazione del contratto

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s'impegna a rimandare tutti i dati personali al Titolare del trattamento oppure se richiesto a distruggere tutte le copie dei dati esistenti nei propri sistemi e documentarlo per iscritto.

10) Documentazione

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire alla realizzazione di queste revisioni.

11) Diritto di audit

Il Responsabile dovrà comunicare per iscritto al Titolare ogni circostanza che possa comportare un trattamento dei Dati Personali in violazione del contratto e fornire allo stesso, su richiesta, ogni documentazione necessaria ad accertare la propria conformità con gli obblighi dell'atto di nomina.

Il Responsabile dovrà riconoscere e accettare che Il Titolare potrà valutare periodicamente, le misure organizzative, tecniche e di sicurezza adottate dal Responsabile nel Trattamento dei Dati Personali. A tal fine, il Responsabile avrà il diritto di accedere direttamente o tramite propri incaricati, con un preavviso minimo di 7 giorni lavorativi, a uffici, computer e altri sistemi informatici/archivi del Responsabile e dei propri Subappaltatori, laddove ciò sia ritenuto necessario dal Titolare per verificare che il Responsabile e/o un proprio Subappaltatore agiscano in conformità alla Normativa Privacy o per accertare eventuali Violazioni dei Dati. L'accesso ai luoghi del trattamento sarà consentito dal Responsabile e dai Subappaltatori solo ai loro Incaricati e ai rappresentanti o incaricati del Titolare che abbiano ragionevolmente provato la loro identità e abbiano provato di essere stati Debitamente autorizzati in conformità con l'atto di nomina.

ART. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà:

- produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 16 e all'Art.18;
- esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023;

Il contratto verrà stipulato mediante il documento di stipula generico prodotto automaticamente dal Me.Pa. integrato da una scrittura privata semplice da stipularsi tra la Direzione Welfare e l'aggiudicatario che contempra anche gli aspetti legati alla privacy.

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione e l'affidamento del Servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 26 – REVISIONE PREZZI

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 27 – CLAUSOLA SOCIALE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, a garantire l'applicazione del/i CCNL di settore o, se del caso, dall'aggiudicatario stesso.

In considerazione della particolarità dei servizi relativi al presente appalto (categoria di utenza donne vittime di violenza di genere) non sono applicabili misure per garantire la parità di genere, pari opportunità generazionali e misure di inclusione lavorativa.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti, conseguenti e relative alla stipula e alla registrazione del contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

ART. 29 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia in merito alla esecuzione del contratto la competenza esclusiva ed inderogabile è del Foro di Terni.

Nelle more della definizione della controversia, il soggetto gestore non potrà esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni ed assicurare la regolare continuità delle attività progettuali.

ART. 30 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio dell'Aggiudicatario è quello indicato nel contratto da stipularsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietato il ricorso al subappalto, in ragione della specificità delle prestazioni affidate, le quali, rientrando nell'ambito dei servizi sociali, beneficiano della particolare disciplina ad essi riservata

dal D.lgs. n.36/2023.

È fatto divieto di cessione del contratto. Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

È vietato il ricorso al subappalto, in ragione della specificità delle prestazioni affidate, le quali, rientrando nell'ambito dei servizi sociali, beneficiano della particolare disciplina ad essi riservata.

ART. 32 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (RIF. D.LGS. N. 81/2008)

A) SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. La Ditta deve rispettare le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico, assolvere correttamente a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Ditta deve comunicare all'Amministrazione i nomi della persona che riveste il ruolo di Datore di Lavoro Responsabile del Servizio, del Medico competente, del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori alla sicurezza, nonché il Responsabile della privacy.
3. La Ditta deve redigere ed aggiornare costantemente il piano concernente la sicurezza sul lavoro attenendosi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. La Ditta attua tutte le misure e tutti gli adempimenti previsti nel detto piano e comunica al Direzione competente il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.
4. Sull'A.C., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs n. 81/08, in base al servizio oggetto dell'affidamento, non gravano rischi di interferenza relativi alla sicurezza sul lavoro. Pertanto i costi per tale tipologia di rischio sono pari a zero.
5. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza è tenuta a disposizione sia dell'Amministrazione che delle altre autorità con competenze in materia di Sanità, nonché delle autorità competenti in materia di lavoro.

B) RISPETTO CONTRATTO NAZIONALE E PATTI SOCIALI

1. La Ditta deve rispettare le condizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Contratti Integrativi Territoriali vigenti, nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni.
2. La Ditta fornisce tempestivamente all'Amministrazione, ove questa la richieda, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati.
3. L'Amministrazione è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità nella materia di cui al presente articolo, fatti salvi i casi in cui la legge prevede la corresponsabilità necessaria del committente.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.lgs. 81/2008, e successive modifiche.

Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l'attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive.

ART. 33 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 16/04/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”. L’indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” è il seguente: <http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dignita-e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni>

ART. 34 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.lgs 36/2023.